

IL RITO SPECIALE IN TEMA DI LICENZIAMENTI: UNA TUTELA RAPIDA ED EFFICACE?

Maria Barberio
Dottoranda Fondazione Marco Biagi

SOMMARIO: 1. Rito urgente: ambito di applicazione. - 2. La fase a cognizione sommaria. - 3. Opposizione: primo grado a cognizione piena o impugnazione a carattere sommario dell'ordinanza di primo grado, entrambe o nessuna delle precedenti? - 4 Il reclamo in corte d'appello e ricorso per Cassazione.

1. Rito urgente: ambito di applicazione.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata “disposizioni in materia di lavoro in una prospettiva di crescita”, si inserisce nella stratificazione alluvionale¹ di riforme che ha caratterizzato la scena legislativa lavorista sostanziale e processuale degli ultimi anni.

Sul versante processuale la riforma del lavoro ha coniato un nuovo rito speciale in tema di licenziamenti. Si tratterebbe di “un rito particolarmente snello, che prevede l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio”², creato, quindi, con l'obiettivo di ottenere una tutela rapida ed efficace in materia dei licenziamenti³.

L'ambito di applicazione del rito in esame, individuato dall'art.1 comma 47 della suddetta legge, è circoscritto alle sole ipotesi di impugnazione dei licenziamenti disciplinate dall'art. 18 St.Lav. e successive modifiche, “anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. La qual cosa significa che l'ambito di applicazione del rito speciale è il medesimo del titolo III St.Lav. e che, quindi, si senta l'eco

¹ L'espressione è di GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli '80*, DLRI, 1982,375.

² Relazione illustrativa del governo, disponibile su www.senato.it.

³ Per i primi commenti alla creazione di questo rito, si veda BENASSI, *La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali*, in LG, 749 ss; BOLLANI, *Il rito speciale in materia di licenziamenti*, in *La nuova riforma del lavoro*, a cura di MAGNANI-TIRABOSCHI, Milano, 2012, 314 ss; BORGHESI, *Licenziamenti: tentativo di conciliazione e procedimento speciale*, in *Commentario alla Riforma Fornero (Legge n.92/2012 e Legge n.134/2012)*, a cura di Carinci-Miscione, 14 ss; CIRIELLO-LISI, *Disciplina processuale*, in *Riforma lavoro*, a cura di PELLACANI, Milano, 2012, 279 ss.; DE ANGELIS, *Licenziamenti, Riforma Fornero e tormento del processo*, in <http://csd.le.x.unict.it>; IDEM, *Art.18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, in <http://csd.le.x.unict.it>; TREGLIA, *Brevi note sul nuovo processo per i licenziamenti introdotto dalla riforma del lavoro*, in LG, 763 ss; VALLEBONA, *La riforma del lavoro 2012*, Torino, 2012, 72 ss.

delle ben note accuse di incostituzionalità inerenti le differenze di tutela connesse alla stabilità reale rispetto a quella obbligatoria⁴. Orbene, non volendo in alcun modo disquisire sulla giustificatezza o meno delle differenze strutturali di tutela che si dispiegano a seconda della tipologia di licenziamento, risulta difficile comprendere per quale motivo solo nell'alveo dell'art. 18 St.Lav. si possa ricorrere alla tutela urgente, con conseguente emersione di un nuovo profilo di incostituzionalità rispetto all'art. 24 Cost., oltre alla già nota incompatibilità con l'art. 3 Cost. Ancora, nel momento stesso in cui il rito speciale concerne non solo i licenziamenti ma anche i profili che attengono alla qualificazione del rapporto di lavoro, seppur nel contenzioso sul licenziamento, l'ambito di applicazione si amplia notevolmente, senza considerare che l'istruttoria necessaria ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro si dimostra spesso assai complessa e non facilmente adattabile ad un rito così come ideato dal legislatore.

2. La fase a cognizione sommaria

Il rito in esame si articola in quattro gradi di giudizio, di cui il primo a cognizione sommaria e gli altri tre a cognizione piena, anche con qualche perplessità.

La fase a cognizione sommaria, disciplinata dall'art.1 comma 48 della legge n.92/12, prevede che la domanda si proponga con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e che tale ricorso presenti i requisiti dell'art. 125 c.p.c. (e non quelli delineati dell'art. 414 c.p.c.). La domanda del ricorso concerne il licenziamento, anche se possono essere proposte altre domande purché fondate su identici fatti costitutivi. Difficile ipotizzare, in concreto, quali possano essere le domande che siano fondate su identici fatti costitutivi e non su fatti collegati a quelli dedotti in causa (escludendo, interpretando alla lettera, le eccezioni e le riconvenzionali). Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di risarcimento del danno conseguente all'accertamento della legittimità di un licenziamento disciplinare od alle differenze retributive e alla regolarizzazione derivanti dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Sebbene quest'ultimo caso potrebbe essere più facilmente ricondotto al medesimo fatto costitutivo, la prima ipotesi, invece, merita un ulteriore approfondimento. Il fatto costitutivo affermato o allegato dal ricorrente in questo

⁴ Tali differenze, peraltro, sono state accentuate dalla riforma Fornero, al punto da rendere obsoleta la granitica distinzione tra tutela obbligatoria e reale. Il nuovo articolo 18, infatti, prevede quattro diversi step di tutela parametrati alla gravità del licenziamento. Per una analisi del contenuto del nuovo articolo 18 si veda il contributo di MISCIONE, *Il diritto del lavoro nella "Riforma Monti-Fornero"* ma soprattutto "Art.18", *LG*, 2012,329 ss.

caso è il licenziamento. Può, dunque, il datore di lavoro chiedere, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno relativo al comportamento posto in essere dal lavoratore che ha determinato il licenziamento disciplinare? La risposta pare negativa nella misura in cui la domanda necessita di altra allegazione per un fatto costitutivo non identico, individuato nel danno⁵. In buona sostanza, i due fatti costitutivi, seppur collegati in termini riconvenzionali, non sono identici. Ciò che può fare il convenuto è, eventualmente, sulla base di un giudicato che accerti la legittimità del licenziamento, proporre, in un giudizio separato, una richiesta di risarcimento del danno con conseguente allegazione del fatto costitutivo posto a base della domanda. La qual cosa si traduce in una inevitabile proliferazione di contenziosi, peraltro già paventata, a mio avviso, nelle ipotesi in cui ulteriori domande, pur fondate sui medesimi fatti costitutivi, richiedano un'istruttoria non sommaria, con conseguente trattazione separata e mediante rito ordinario, così come accade per il procedimento sommario di cui all'art. 702 *ter* c.p.c., comma quarto (optando per l'applicazione del rito "ordinario" del lavoro).

La materia del contendere è cristallizzata dalla domanda attorea, perciò non sono ammesse domande riconvenzionali né chiamate in causa di terzo, residuano, quindi, solo le eccezioni.

Dopo aver individuato l'oggetto del ricorso, occorre analizzare la scansione di termini che regolamenterà lo svolgimento delle fase sommaria, dal momento che la maggiore celerità, rispetto al rito ordinario, dovrebbe rappresentare la principale novità del nuovo rito.

La versione originale del decreto non prevedeva alcun termine, se non quello di fissazione dell'udienza da parte del giudice entro trenta giorni. Gli emendamenti approvati al Senato hanno innalzato il termine per la fissazione dell'udienza a (*rectius*: l'udienza deve essere tenuta entro) quaranta giorni e dettato i termini processuali relativi alla notifica del ricorso e per successiva costituzione del convenuto, senza, tuttavia, sopperire alla mancanza di un termine entro cui il giudice debba emettere il decreto di fissazione dell'udienza. Si può validamente supporre che il termine sia almeno il medesimo previsto nel rito del lavoro, ossia cinque giorni dal deposito del ricorso. Si tratta di un termine non perentorio, come d'altronde tutti i termini che cadenzano l'attività dell'autorità giudiziaria e rispetto ai quali, come panacea di ogni lungaggine processuale, è stata ipotizzata, in maniera più o meno

⁵ In tal senso si esprime anche VALLEBONA, *op.cit.*, 73-74; BORGHESI, *op.cit.* 16; V. *contra* BENASSI, *op.cit.*, 753; CIRIELLO-LISI, *op.cit.*, 287.

condivisibile, una declaratoria di perentorietà⁶. Quel che è certo è che il legislatore mediante la previsione di questo rito sembra aver costruito un mini-codice di procedura civile *ad hoc* il quale stabilisce, una volta emesso il decreto di fissazione dell'udienza, che il giudice assegni un termine per la notificazione di quest'ultimo, unitamente al ricorso, non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza (trenta giorni nel rito del lavoro *ex art.* 415 c.p.c.), e che il resistente debba costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza (dieci giorni prima è il termine previsto per il processo "ordinario" del lavoro a norma dell'art. 416 c.p.c.). Dal confronto tra la scansione temporale degli adempimenti processuali del nuovo rito urgente e quella del processo del lavoro "ordinario" emerge come non vi sia stata un'accelerazione significativa. In buona sostanza, il vantaggio del rito urgente si riduce alla fissazione di udienza che deve avvenire entro quaranta giorni, piuttosto che nei sessanta giorni ordinari. I termini che regolamentano la procedura, com'è noto, non sono previsti a pena di decadenza, dunque, il vantaggio, a mio avviso già effimero, di svolgere l'udienza venti giorni prima, risulta vanificato. D'altronde risulta difficile giungere ad una conclusione diversa innanzi all'ennesima riforma a "costo zero"⁷, da cui "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate" (art. 1 comma 69 l.92/12).

Nulla viene detto sulla forma di costituzione del convenuto, ma dovendosi proporre ricorso a norma dell'art. 125 c.p.c., per uniformità di disciplina, si potrebbe concludere che la costituzione avvenga a norma dell'art. 166 c.p.c. e non *ex art.* 416 c.p.c.⁸.

L'art. 1 comma 49 della legge in analisi prevede che il giudice "sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti e disposti d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile". La rubrica "tutela urgente" (relativa all'art. 17 del d.d.l. 3249/12, scomparsa poi nell'art.1 comma 49 della l.92/2012) potrebbe indurre a pensare che si tratti di un procedimento da sussumere nei procedimenti cautelari,

⁶ Al riguardo si veda il contributo di MISCIONE, *Proposte per il mercato e interventi sul processo del lavoro*, in *LG*, III, 2012, 216 e ss, in cui l'autore sostiene che la deflazione del contenzioso e l'efficienza del processo possano essere realizzate attraverso un ritorno al codice di procedura civile, affermando, però, la perentorietà delle norme che regolamentano il processo.

⁷ Al riguardo, potrebbe tornare utile l'analisi della realtà degli uffici giudiziari rispetto alla proposizione di termini processuali così ristretti, come quelli del rito urgente, operata nel Parere sul ddl 3249, reso da ANM, reperibile sul sito www.associazionemagistrati.it

⁸ V. *contra* BENASSI, *op. cit.*, 753; CIRIELLO-LISI, *op.cit.*, 289. Al riguardo si pone la problematica relativa alla disciplina applicabile in caso di lacuna nella procedura del nuovo rito. A mio avviso, fatta eccezione per la costituzione del convenuto, a norma dell'art. 166 c.p.c. e non 416 c.p.c., deve ritenersi applicabile la disciplina del rito del lavoro. V. in tal senso, DE ANGELIS, *Art.18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, cit., 10.

in cui l'urgenza si identifichi nel requisito del *periculum in mora*. Così non è, non essendo richiesta, ai fini dell'accesso al rito in oggetto, alcuna *probatio* del *periculum in mora*, ma l'urgenza è intrinseca, quasi ontologicamente legata, a parere del legislatore, al licenziamento (e se si prosegue in tal senso, l'urgenza dovrebbe essere connaturata ad ogni forma di licenziamento e non solo nelle ipotesi ex art 18 St.Lav., e dunque, *a fortiori* non si comprende la limitazione dell'oggetto realizzata all'art.1 comma 47 della l.92/2012).

Anche rispetto a questo profilo può eccepirsi che, in termini di efficienza, non tutti i licenziamenti necessitano di un intervento urgente. Sarebbe opportuna una valutazione operativa caso per caso dell'urgenza, perché vista la garanzia, reale o meno, di riservare alle udienze di rito urgente particolari giorni nel calendario giudiziario, un ulteriore ingolfamento della macchina giudiziaria potrebbe essere dietro l'angolo.

Nel testo originario del decreto legislativo mancava ogni riferimento all'art. 421 del c.p.c. L'introduzione del riferimento codicistico è, probabilmente, finalizzato all'apposizione di limiti legali, all'attività discrezionale del giudice nella gestione dell'istruttoria. Dal dato prettamente testuale emergeva un'attività puramente discrezionale che cozzava con le norme del giusto processo, disciplinato all'art. 111 Cost. Orbene, rispetto a quest'attività discrezionale, prevista con identico dato letterale anche negli artt. 702 *bis* e 669 *sexies* c.p.c. (quasi identico in quest'ultimo articolo, in cui si parla di "atti rilevanti" e non di "atti" indispensabili) nonché nell'art. 28 St.Lav. (è proprio con questo procedimento che il rito urgente mostra maggiori punti di contatto⁹), non si poteva negare, a mio avviso, che il giudice nell'esercizio dell'attività giurisdizionale incontrasse comunque il limite della

⁹ Concordano con questa riconduzione BORGHESI, op.cit. 18 ; CIRIELLO-LISI, op.cit., 281; Cfr. BOLLANI, op.cit, 318, il quale afferma la natura cautelare dell'accertamento e la natura sommaria della cognizione. V. *contra* TREGLIA, op.cit., 768, il quale sostiene che si tratti di un rito a natura cautelare e di conseguenza, esclude la possibilità di un ricorso ex. art. 700 c.p.c. Ad una conclusione diametralmente opposta giungono BOLLANI, op.cit., 320; BORGHESI, op.cit., 20; VALLEBONA, op.cit., 74-75, il quale riconosce la natura non cautelare del rito sui licenziamenti e sostiene, pertanto, che potrebbe essere compatibile con un ricorso ex art. 700 c.p.c. stante comunque l'improbabilità che il pericolo imminente, posto a base del ricorso, generi un pregiudizio irreparabile che non possa essere evitato "con un provvedimento emesso in un paio di mesi". Non si ritiene di concordare con quest'ultima valutazione per un duplice ordine di ragioni: 1) i termini che scandiscono il procedimento in esame sono ordinatori, per cui, la previsione che si giunga in un paio di mesi alla definizione della fase sommaria è forse un po' troppo ottimista; 2) l'efficacia dell'ordinanza che chiude la fase sommaria non può essere sospesa fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudicato (art.1, commi 49-50 l.92/12), pertanto, il *periculum* potrebbe protrarsi oltre alla definizione della fase sommaria. V. inoltre BENASSI, op.cit., 752, in cui l'autore ritiene che il nuovo rito sia ispirato a tre distinte tipologie di procedimenti, ossia il procedimento sommario di cognizione a norma degli artt. 702 *bis* e ss, i procedimenti cautelari ex artt. 669 *bis* e ss e, infine, il procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto all'art. 28 della l. n.300/1970.

legge¹⁰. Anche nel processo del lavoro, tipicamente più snello rispetto al processo ordinario, il giudice omette ogni formalità non essenziale nell'ambito di un sistema inquisitorio attenuato¹¹.

Si disquisisce, quindi, di un rito a cognizione sommaria in quanto superficiale dal momento che è alla discrezionalità del giudice che si affida lo svolgimento del rito e dell'istruttoria. Non si tratterebbe, pertanto, di cognizione sommaria perché parziale poiché non è stata in alcun modo omessa la preventiva instaurazione del contraddittorio come avviene, ad esempio, nel caso del procedimento di ingiunzione. Si sviluppa, dunque, un contraddittorio "essenziale", in cui è il giudice a stabilire cosa possa essere utile ai fini del giudizio e cosa invece costituisca un onere sovrabbondante. La cognizione sommaria, quindi, *prima facie*, si porrebbe in contrasto con l'art. 111 Cost. sia nella misura in cui questo imponga una regolamentazione legale della procedura (e non una discrezionale definizione affidata all'autorità giudiziaria), il pieno contraddittorio e la parità delle armi delle parti¹². Un'interpretazione costituzionalmente orientata induce a ritenere che nel procedimento sommario la discrezionalità del giudice incontri sempre il limite della legge e che il contraddittorio, destrutturato e compresso, torni a riespandersi in una fase di cognizione piena, in cui le parti esercitano il loro diritto di difesa compiutamente, in una logica di equilibrio tra esigenze di maggiore garantismo e snellimento delle forme.

Il problema di costituzionalità, rispetto al nuovo rito, si risolve positivamente innanzi al ripristino della cognizione piena, anche se circoscritta alla domanda proposta nella fase

¹⁰ In merito occorre ricordare che la dottrina maggioritaria tende ad individuare nella formulazione di un giusto processo come processo regolato dalla legge, non una riserva di legge assoluta (nella cognizione piena il processo è interamente regolato dalla legge) ma un processo in cui il giudice possa, in nome di un altro principio, quello della ragionevole durata del processo, decidere di omettere formalità non essenziali, che nulla aggiungerebbero alla sua cognizione, senza che ciò costituisca una lesione del principio di parità delle armi delle parti e del contraddittorio tra le stesse. Per tutti CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 cost. e il giusto processo civile*, in *RTPC*, 2000, 1010 e ss; *contra v.* GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *RTPC*, 2009, 152, in cui l'autore giunge alla conclusione che "l'art. 111, comma 1 °, cost., nel richiamare la legge come unica fonte regolatrice del processo, ha voluto costituzionalizzare il valore della cognizione piena, intesa come massima predeterminazione legale di tutte le scansioni processuali e delle attività ivi compiute dalle parti e dal giudice".

¹¹ In merito, la Cass. Sez. lav. n.9034/2000, ha chiarito come l'attribuzione al giudice del lavoro di poteri istruttori officiosi incontri il duplice limite del rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso, e del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice.

¹² Il ricorso ai procedimenti a cognizione sommaria nel nostro ordinamento costituisce un trend costante delle riforme legislative recenti, tanto da indurre autorevole dottrina a parlare di un sovvertimento del rapporto di residualità della cognizione sommaria rispetto alla cognizione piena, v. PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *FI*, 2006, V, c.53.

sommatoria, all'interno del giudizio di opposizione, così come previsto dall'art. 1 comma 51 della legge in commento di cui si discorrerà nel prosieguo della trattazione.

Tale procedura si chiude con un'ordinanza immediatamente esecutiva che mantiene la sua efficacia fino "alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio [di opposizione]" (art.1 comma 50). Non si comprende dall'analisi del dettame testuale della norma se per definizione del giudizio di opposizione si intenda l'emissione della sentenza o il passaggio in giudicato della stessa. Questa problematica si era posta anche rispetto all'art. 28 St.Lav. ed era stata risolta in favore del passaggio in giudicato della sentenza¹³. Questa soluzione, in linea con la tutela inibitoria, relativa alla cessazione di condotte antisindacali, potrebbe essere giudicata discutibile rispetto alla tutela risarcitoria e/o ripristinatoria connessa ai licenziamenti.

In ultimo, dopo aver descritto la procedura prevista dall'art.1 comma 48 e 49 della l.92/12, si possono ancora esprimere delle perplessità relative a quanto possa essere definita rapida ed efficace una tutela che aggiunge una fase processuale ai tre classici gradi di giudizio, specie in considerazione del fatto che l'ordinanza che chiude la fase urgente, per le modalità con cui viene emanata, seppur dotata di una stabilità intrinseca (è immediatamente esecutiva), potrebbe essere oggetto di impugnazione quasi automatica.

3. Opposizione: primo grado a cognizione piena o impugnazione a carattere sommario dell'ordinanza di primo grado, entrambe o nessuna delle precedenti?

L'ordinanza con cui si chiude la prima fase del rito urgente può essere impugnata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione se anteriore. Ciò significa che l'ordinanza, frutto di un procedimento a cognizione sommatoria, è idonea ad assumere forza di giudicato, con conseguente scure di incontrovertibilità della pronuncia.

Non vi è alcun riferimento al c.d. termine lungo per l'impugnazione e difficilmente si potrebbe prospettare l'applicazione dell'art. 327 c.p.c. perché, interpretando *a contrario*, nei commi successivi, disciplinanti l'opposizione, il reclamo in corte d'appello e il ricorso in Cassazione, è stato espressamente richiamato l'art. 327 c.p.c.

¹³ "E' inammissibile l'istanza di sospensione degli effetti del decreto con cui sia stato accolto un ricorso per la soppressione di condotta antisindacale, ex art. 28 St.Lav., poiché tale sospensione si porrebbe in contrasto con il principio espressamente affermato da questa stessa norma, secondo il quale l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui viene deciso il giudizio di merito". (Trib. Lodi 19/10/2005) , con nota di L. Valente, "*Sull'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto ex art. 28 St. Lav. nelle more del giudizio di merito*", RIDL, 2006, 210)

Il contraddittorio tra le parti nella prima fase a cognizione sommaria è compreso, epurato da ogni formalità non essenziale e il giudice dirime lo svolgimento dell'istruttoria, con la precisazione che una lettura costituzionalmente orientata tollera questa compressione unicamente in nome di un'opposizione in cui il contraddittorio torni ad espandersi pienamente. L'opposizione, dunque, dovrebbe istituire il primo grado di giudizio a cognizione piena "aperta", tenendo presente che si tratta comunque di una opposizione. L'art. 1 comma 51, che disciplina per l'appunto l'opposizione, prevede che non possano essere proposte domande che non siano fondate "sugli identici fatti costitutivi o si siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti", così come l'art.1 comma 56 statuisce che "quando la causa relativa alla riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale ne dispone la separazione" (anche se la collocazione sistematica del comma, dopo la disciplina dell'intervento del terzo, porta a pensare che si tratti della riconvenzionale del terzo chiamato¹⁴). Ciò significa che la costituzionalmente orientata riespansione del contraddittorio si realizza nell'ambito del primo grado di giudizio ma che tuttavia, trattandosi di una opposizione la materia del contendere è già stata individuata nella fase sommaria e che per un ampliamento della medesima al di fuori dei limiti individuati dall'art.1 comma 51 non resta che percorrere altre strade "ordinarie" o ad esempio, ricorrere al procedimento di cognizione sommaria individuato dagli art. 702 *bis* e ss c.p.c, con la ipotizzata e conseguente proliferazione di riti.

Avverso l'ordinanza che chiude il rito sommario può essere proposta opposizione con ricorso a norma dell'art. 414 c.p.c. (e non più *ex* art.125 c.p.c.) entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore a pena di decadenza. Il ricorso, secondo quanto stabilito dall'art.1 comma 52 della legge in commento, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (anche in questo caso non è previsto un termine per l'emissione del decreto da parte del giudice ma l'udienza deve tenersi non oltre i sessanta giorni successivi) deve essere notificato dall'opponente, anche mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (quindi, almeno quaranta giorni

¹⁴ Riguardo alla chiamata in causa del terzo, l'ipotesi più plausibile riguarda la chiamata in garanzia che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (si veda per tutte: Cass. n. 12917/97) concerne sia le ipotesi di garanzia propria che impropria. Ed è in questo secondo caso che la separazione dei processi diventa necessaria se il giudice competente a conoscere la causa principale non sia competente a conoscere anche l'altra perché non riconducibile ad uno dei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. tuttavia, il comma 56 va oltre. Infatti il giudice potrebbe essere competente a conoscere la causa ma poiché fondata su fatti costitutivi diversi da quelli della domanda principale, deve disporre la separazione.

prima della data d'udienza: si tratta dell'unica differenza, nei tempi processuali, rispetto al processo "ordinario" del lavoro). L'opposto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza e mediante "deposito in cancelleria della memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'art. 416 del codice di procedura civile" (art. 1 comma 53). Nella memoria difensiva, a pena di decadenza, l'opposto deve palesare la sua intenzione di chiamare in causa un terzo e la chiamata in causa del terzo si regola a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 420 c.p.c., "osservati i termini di cui al comma 52" (art. 1 comma 54).

All'udienza "il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile" (art. 1 comma 57). Rimane nella gestione discrezionale del giudice l'assunzione di nuovi mezzi di prova, come previsto a norma dell'art. 420 comma quinto c.p.c., nel caso in cui le parti non abbiano potuto proporle prima. Sembra quindi, trovare spazio la c.d. *emendatio libelli* che a norma dell'art. 420 c.p.c. rimane, comunque, subordinata all'esistenza di gravi motivi¹⁵.

Conclusa l'istruttoria, il giudice "provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione" (art. 1 comma 57). In riferimento a questa disposizione sorge spontaneo chiedersi se, visti i connotati di speditezza e semplificazione del rito urgente, la previsione delle note difensive sia o meno coerente con la dichiarazione di intenti appena richiamata. *A fortiori*, questo ragionamento, accresce in rilevanza laddove si preveda che "la sentenza completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione" (comma 57) senza fare cenno in alcun modo alla lettura del dispositivo¹⁶, prevista nell'art. 429 c.p.c. a pena di nullità insanabile della sentenza. Tale previsione ben si conciliava in un rito come quello del lavoro, ispirato ai principi dell'oralità, immediatezza e ufficialità del processo e a maggior ragione si sarebbe ben inserita nel nuovo rito urgente.

In conclusione sull'opposizione all'ordinanza, decisa con sentenza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, si può solo aggiungere

¹⁵ La valutazione dei gravi motivi è discrezionale non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 6700/82).

¹⁶ Cfr., DE ANGELIS, *L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, cit., 12, in cui l'autore, pur ammettendo che si tratta di una lettura in cui il dato letterale della norma viene forzato, riconosce l'applicabilità della lettura del dispositivo, in quanto non espressamente derogata ma al contrario, più congeniale alla celerità del rito stesso.

che sarebbe stato, a mio avviso, più opportuno un rinvio al processo ordinario del lavoro, piuttosto che creare *ex novo* un mini-codice di procedura civile¹⁷. Infatti, la creazione di un rito urgente in tema di licenziamenti rappresenta l'ennesimo esempio di rito speciale, disciplinato fuori dal codice di rito e che ha la pretesa, almeno in linea teorica, di prescindere completamente. Il legislatore ha inteso riscrivere la procedura nell'ambito dell'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 18 St.Lav, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente il ricorso, rispetto al processo del lavoro "ordinario", mediante un procedimento a cognizione sommaria che si aggiunge ai tre gradi di giudizio classici. Orbene: prima di creare un rito *ex novo*, espressione forse di mero frenetico consumismo legislativo, che, tra l'altro, nel riscontro pratico non offre moltissimi margini di celerità, non si potevano riciclare, nel processo del lavoro, strumenti già noti e collaudati come ad esempio l'art. 702 *bis ss* c.p.c.?

4. Il reclamo in corte d'appello e ricorso per Cassazione

La sentenza che decide sull'opposizione può essere reclamata¹⁸ davanti alla corte d'appello, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore (art. 1 comma 58). Si tratta di un appello che in quanto tale incontra il limite del divieto dei *c.d. nova* che prevede che possano essere ammessi nuovi mezzi di prova o documenti qualora il collegio "li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile" (art.1 comma 59). Questa disposizione rivela, *expressis verbis*, come l'opposizione costituisca il primo grado di giudizio.

La corte d'appello può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se sussistono gravi motivi (e dunque, sorge spontaneo chiedersi, perché in primo grado, il giudice, non possa sospendere l'efficacia dell'ordinanza impugnata, tanto più se si considera la sommarietà della cognizione alla base del provvedimento e probabilmente la risposta va ricercata nella volontà di dare stabilità al provvedimento emesso).

Per quanto attiene alla procedura, si assiste alla stessa epurazione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla stessa valutazione di opportunità da parte del giudice per

¹⁷ Infatti, l'art. 28 St. Lav., i cui tratti essenziali, in termini di cognizione sommaria e irrevocabilità dell'ordinanza sino alla definizione del giudizio di merito, sono comuni al rito urgente in oggetto, prevede attraverso l'opposizione all'ordinanza, la riattivazione del rito ordinario (art.28, comma III).

¹⁸ L'utilizzo del termine reclamo "richiama" i procedimenti cautelari, tuttavia, qui si è alla presenza di un vero e proprio appello. V. in tal senso BENASSI, op.cit., 757; BORGHESI, op.cit., 20;

l'ammissione degli atti istruttori. Così come per il primo grado, il giudice può assegnare termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione, non è prevista la lettura del dispositivo e la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione (art.1 comma 60). Valgono dunque, le considerazioni operate in precedenza in relazione alla perdita del vantaggio della lettura del dispositivo in udienza.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore a pena di decadenza (art.1 comma 62). Sulla richiesta di sospensione della sentenza di appello provvede il giudice *a quo*, ossia, la corte d'appello a norma dell'art.1 comma 60 e non viene in alcun modo richiamato l'art. 373 c.p.c.

L'udienza di discussione deve essere fissata entro 6 mesi dalla proposizione del ricorso (art.1 comma 63) e la presenza di questo termine, rappresenta un *unicum* nell'ambito processuale *tout court* e rispetto al quale diventa difficile prognosticarne l'osservanza.

In conclusione, il nuovo rito urgente in materia di licenziamenti è frutto della battaglia che il legislatore ha intrapreso da alcuni anni contro le lungaggini processuali che mal si conciliano con il giusto processo delineato all'art.111Cost, con le previsioni delle tempistiche processuali europee, con le esigenze di tutela rapida espresse dal mondo dell'impresa per la quale la lentezza della macchina processuale italiana diventa un pesante handicap nel mercato globale. Da anni il legislatore per combattere l'ingolfamento della giustizia italiana predilige riforme processuali, che talvolta trovano spazio fuori dal codice di rito, improntate sulla semplificazione e sommarietà. Non sembra compatibile, quindi, con la dichiarazione di intenti del legislatore concernente la semplificazione dei riti, contenuta nel d.lgs 150/2011 (la costruzione di un nuovo rito sui licenziamenti che si connota per il suo carattere di specialità, oltre che obbligatorietà).

Nel processo del lavoro però la scansione dei ritmi processuali era già abbastanza serrata e, dunque, si fatica a comprendere questa ulteriore abbreviazione¹⁹, seppur limitata come si già detto, anche perché il problema del processo del lavoro e più in genere del processo civile non riguarda la previsione *ex* codice di rito di tempistiche processuali inaccettabili ma prassi giudiziarie che dilatano tali previsioni in maniera del tutto inammissibile. Questo è noto anche al legislatore che, nell'ottica di una riforma che non prevede in alcun modo un

¹⁹ Al riguardo VALLEBONA, *op.cit.*, 77, ritiene che "la nuova disciplina processuale, pur sovrabbondante costituisce un fondamentale complemento di quella sostanziale e concorre all'equilibrio della riforma".

potenziamento delle forze giudiziarie, pensa di ottemperarvi con la previsione ai commi 65 e 66 dell'art.1 della suddetta legge, ossia "la garanzia che i tempi processuali verranno rispettati dovrebbe essere legata alla riserva di particolari giorni nel calendario delle udienze per la trattazione delle controversie afferenti al rito urgente e alla conseguente vigilanza che i capi degli uffici giudiziari potranno in essere al fine di assicurare l'effettività di questa riserva". Il condizionale, a questo punto, è d'obbligo.